





applicativo in ambito bancario ed assicurativo verso il cliente finale Gruppo Intesa SanPaolo; contratto stipulato con la Innovaway spa in data 14/1/2020;

- “assistenza tecnica e manutenzione” in ambito informatico: contratto stipulato con la Syntax Scarl in data 6/4/2020;
- l'utilizzo delle attuali disponibilità liquide;
- l'incasso dei crediti commerciali;
- l'incasso dei corrispettivi delle vendite a terzi dei beni mobili e delle giacenze di magazzino non ritenuti funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa;
- assegnazione al creditore erario delle somme già trasferite al FUG per complessivi Euro 354.727,00 che saranno oggetto di compensazione con il maggior debito tributario;
- l'apporto di “finanza esterna” da parte della Syntax scarl (società partecipata dalla proponente nella misura del 19%) consistente in versamenti a fondo perduto, che saranno effettuati entro l'orizzonte e secondo i tempi di piano per un importo pari ad € 850.000,00, senza obbligo di restituzione;
- il trattamento dei debiti fiscali e contributivi ai sensi dell'art. 182 ter l.f.

In particolare, con riferimento al ramo d'azienda “BU Intesa San Paolo”, il piano prevede l'esercizio del diritto di opzione per la vendita del ramo d'azienda (previsto dall'art. 14 del contratto di affitto) entro il termine del 30.9.2021, concordemente prorogato dalle parti, previa acquisizione dell'autorizzazione degli organi della procedura concorsuale, verso un corrispettivo di € 2.400.000,00 da cui andranno dedotti i canoni di affitto e, dunque, al prezzo ultimo di € 1.800.000,00

La proponente, pertanto, presentava in data 16.9.2021 istanza ex art. 161, comma 7, l.f. per essere autorizzata ad esercitare il diritto di opzione di vendita del ramo d'azienda attualmente condotto in affitto dalla Innovaway spa.

In piano, invece, è prevista la continuazione dell'affitto del ramo d'azienda “assistenza tecnica e manutenzione” con Syntax scarl -contratto stipulato in data 6.4.2020- fino al primo semestre 2025, senza la sua cessione, con facoltà data alla sola affittuaria di recedere dal contratto previa comunicazione alla concedente da effettuarsi almeno novanta giorni prima della data di efficacia del recesso.

All'udienza del 17.9.2021 il Tribunale, ravvisata la necessità di acquisire perizie aggiornate dei suddetti rami d'azienda, anche ai fini di un'attestazione ex art. 160, comma 2, che tenesse conto del relativo valore di liquidazione, rinviava all'udienza del 22.9.2021.

All'udienza del 22.9.2021, acquisiti i richiesti documenti e chiarimenti, il Tribunale si riservava.

Tanto brevemente premesso, con riferimento al contenuto del piano, ai valori di attivo e passivo, si precisa quanto segue.

L'attivo del concordato preventivo ammonta, secondo le indicazioni dell'imprenditore, ad € 14.050.953



di cui € 12.430.116 derivante dalla componente patrimoniale dell'impresa (che al netto delle somme già versate al FUG alla data del 31.03.2021, pari ad euro 354.727 che saranno assegnate all'erario, si riduce ad euro 12.075.389); € 850.000,00 quale finanza esterne ed € di cassa netti da continuità aziendale pari ad euro 770.837,00 a fronte di un passivo concordatario che -al netto delle somme già trasferite al FUG in data 31.3.2021- ammonta ad € 73.750.006.

Tra le componenti patrimoniali assume precipuo valore è la somma di € 9.761.971 derivante dall'incasso dei crediti commerciali, oggetto di circolarizzazione e verifica da parte degli attestatori. Di rilievo, poi, nell'ambito dell'operazione di risanamento della società proponente, i flussi netti della continuità per € 770.837,00: il piano contiene un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura ex art. 161, secondo comma, lettera e) l.f. includendo nel conto economico prospettico di Olisistem anche i ricavi che saranno generati dalla vendita del ramo d'azienda BU ISP ad Innovaway nell'ambito della procedura concordataria.

Per quanto concerne le ulteriori componenti dell'attivo concordatario, è stata allegata al piano relazione di stima dei beni mobili e delle giacenze di magazzino da liquidare.

Tra le voci dell'attivo, infine, figura la somma di € 850.000,00 che sarà messa a disposizione dalla partecipata Syntex per il pagamento dei crediti chirografari.

Trattandosi di fonti endogene all'impresa, infatti, tale pagamento non viola il divieto di alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione ex art. 160, comma 2, l.f.

Quanto al passivo, i debiti di natura erariale (per € 35.507.537,91) e contributiva (per € 15.109.070), sono oggetto, come detto, di una proposta ex art. 182ter l.f. che assicura all'Erario, in 5 anni, la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Precisamente dalla relazione ex art. 160, comma 2, l.f., emerge che in caso di fallimento, i crediti erariali non riceverebbero alcuna soddisfazione, laddove la proposta concordataria e la proposta ex art. 182-ter L.F. prevedono un pagamento a favore dell'erario di complessivi Euro 1.081.278, nonché una maggiore soddisfazione del debito previdenziale, grazie ai flussi della continuità, per € 1.383.374 rispetto all'alternativa liquidatoria, nella quale INPS e INAIL otterrebbero una soddisfazione del proprio credito limitata a Euro 520.168.

In considerazione, poi, della centralità dei proventi derivanti dai contratti di affitto di ramo d'azienda, dall'esercizio del diritto di opzione e dalla finanza esterna, l'affidabilità di Innovaway e Syntex scarl è stata oggetto di specifica attenzione da parte dell'attestatore.

In definitiva il piano prevede il pagamento:



- integrale delle spese di procedura, delle spese tecnico-legali e delle spese di funzionamento della società sino alla completa esecuzione del concordato;
- integrale dei debiti con privilegio generale ex artt. 2751 bis nn. 1, 2 e 5 c.c.;
- dei debiti con privilegio generale ex art. 2753, 2754 c.c. dei debiti previdenziali ed assistenziali sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.177.055, importo determinato sulla base della relazione ex art. 160 II c. l.f. e 182-ter, comma 1, l.f.;
- il pagamento in misura pari al 1,50% dei debiti chirografari, collocati nella "classe 1" (privilegiati erariali degradati), nell'ambito del trattamento dei debiti tributari ex art. 182-ter L.F. utilizzando gli apporti di finanza esterna per € 522.653,00;
- il pagamento in misura pari al 1,50% dei debiti previdenziali degradati a chirografo, collocati nella "classe 2" (obbligatoria), nell'ambito del trattamento dei debiti previdenziali ex art. 182-ter L.F. utilizzando gli apporti di finanza esterna per € 195.544,00;
- il pagamento in misura pari al 1,50% dei debiti chirografari, diversi dall'erario degradato allocato in classe 1 e dalla previdenza degradata allocata in classe 2, collocati nella "classe 3" utilizzando gli apporti di finanza esterna per € 131.803,00.

Ferme le suddette percentuali di soddisfazione, il piano prevede la destinazione a favore dell'Erario, condizionatamente all'omologa del concordato, delle somme e dei beni sequestrati ai sig.ri Francesco Barbarino e Luigi Scavone, nonché la destinazione alla soddisfazione dei creditori dell'incremento dell'attivo a seguito dei possibili maggiori incassi dei crediti commerciali rispetto ai valori prudenzialmente indicati nel piano, degli eventuali maggiori flussi da continuità aziendale che prudenzialmente, delle minori passività connesse al mancato rilascio dei fondi rischi prudenzialmente stanziati.

Il Piano concordatario prevede, come detto, la divisione dei creditori in 3 classi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 182-ter l.f., così distinte:

Classe 1 – Chirografo Erario degradato con pagamento all'1,5%

Classe 2 – Chirografo Previdenza degradato con pagamento all'1,5%

Classe 3– Crediti chirografari per natura e degradati con pagamento all'1,5%

Alla luce delle suesposte motivazioni, il Tribunale, ritenendo, allo stato, sussistere i presupposti di ammissibilità e di fattibilità giuridica della proposta formulata;

letto l'art.163 l.f.;

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo;

DELEGA



alla procedura il giudice dr.ssa Loredana Ferrara;

NOMINA

commissario giudiziale l'avv. Vincenzo Maria Cesaro;

ORDINA

la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 20.1.2022 ore 10.00;

DISPONE

che il Commissario giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori entro 15 giorni: la data dell'adunanza nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata; l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi;

che il Commissario depositi in Cancelleria la sua relazione ex art. 172 l.f. entro il termine di 45 giorni prima dell'adunanza, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori;

ORDINA

il deposito presso la Cancelleria di questo Tribunale per le spese di procedura ex art. 163, comma 2, n. 4 l. f. della somma di euro 150.000,00 entro quindici giorni dalla comunicazione.

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio del 22.9.2021

Il Presidente

Dr. Gian Piero Scoppa